



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 589 del 14/10/2021

Oggetto: DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITÀ PERMANENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (EX ART. 55 OCTIES D.LGS 165/2001) E A PROFICUO LAVORO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO - il Decreto Sindacale n. 37 in data 28 dicembre 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita per l'anno 2021 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;

PREMESSO che questo Ente ha inoltrato con nota del 23 aprile 2021 – prot. n. 8620, istanza di inidoneità lavorativa alla Commissione Medica di Verifica di Milano del dipendente di ruolo, F.M.,

DATO ATTO che il dipendente è stato inviato a presentarsi in data 14 giugno 2021, per la definizione dell'accertamento sanitario presso la Commissione Medica di Verifica di Milano;

DATO ATTO che in data 6 ottobre 2021, registrata al prot. n. 20824 è pervenuto l'estratto del verbale n. 16803 del 28 settembre 2021 (depositato agli atti d'ufficio), nel quale la C.M.V., dopo aver accertato le condizioni di salute del dipendente, ha espresso il seguente giudizio medico - legale:

È NON IDONEO permanente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001) e a proficuo lavoro"

RICHIAMATO il DPR 29 ottobre 2001 n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";

VERIFICATA la competenza della C.M.V. all'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio come previsto dagli art. 3, c. 3, lettera d) e dall' art. 6 c. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2004;

RICHIAMATO l'art. 7, c. 5 del suddetto D.M. 12 febbraio 2004, il quale prevede che:

omissis“qualora nel corso degli accertamenti sanitari disposti, venga accertata un'inabilità, temporanea o permanente, al servizio, la segreteria della commissione medica ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del dipendente”;

VISTO l'articolo 15, c. 3, del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, ai sensi del quale, *in conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego o mansione, l'Amministrazione procede, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia;*

VISTO l'art. 55 octies del D.Lgs. 165/2001, che al comma 1 così recita: “ *nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, l'Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro*”;

CONSIDERATO pertanto che a seguito dell'attestazione di inabilità assoluta e permanente al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ed a proficuo lavoro, si è verificata una condizione che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

- 1) DI PRENDERE atto dell'estratto del verbale n. 16803 del 28 settembre 2021 (depositato agli atti d'ufficio), nel quale la Commissione Medica di Verifica di Milano, con il quale il dipendente F.M. è stato dichiarato:

“NON IDONEO permanente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001) e a proficuo lavoro”

- 2) DI PROCEDERE, per quanto sopra evidenziato, alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro con il dipendente F.M a decorrere dal 1° novembre 2021, dando atto che le generalità complete vengono omesse ai fini della riservatezza, in quanto il presente provvedimento tratta dati sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003, e ss.mm.ii.;

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**